



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi

Via Antonio Bosio, 15 - 00161 ROMA (RM)

M

Camere di Commercio i. a. a.
Responsabili Ufficio Metrico
loro sedi

e p.c.

Unioncamere
Piazza Sallustio 21
00187 Roma

Oggetto: QUESITO ART. 17 - D.M. 10 AGOSTO 2007

Allo scrivente ufficio è stato sottoposto un quesito concernente il campo degli interventi che un centro tecnico può effettuare a seguito della autorizzazione ottenuta.

Ai fini della necessaria uniformità applicativa delle vigenti disposizioni in materia di tachigrafi CEE si trasmettono qui uniti il quesito predetto (all. n. 1) e la relativa risposta (all. n. 2)

Distinti saluti.

Il Dirigente
Gabriella Di Bella



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi

Via Antonio Bosisio, 15 - 00161 ROMA (RM)

QUESITO: ART. 17 – D.M. 10 AGOSTO 2007

- 1) “L’officina che richiede autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali è autorizzata automaticamente ad operare anche sui tachigrafi analogici (naturalmente disponendo della relativa attrezzatura) ?”

A nostro parere l’articolo indicato in oggetto è chiaro e dà questa possibilità, ma non tutti gli Uffici Metrici concordano.

OPPURE

- 2) “In sede di richiesta di autorizzazione per i tachigrafi digitali l’officina deve presentare anche una domanda separata per essere autorizzata per i tachigrafi analogici?”



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi
Via Antonio Bosisio, 15 - 00161 ROMA (RM)

Alla Ditta

Oggetto: *Centri tecnici e tachigrafi analogici. Interpretazione dell'art. 17 del D.M. 10 agosto 2007.*

Si comunica quanto segue:

1. In conformità alla definizione di **Centro tecnico** data dall'art.2, lettera b), del DM. 10 agosto 2007, i Centri tecnici possono eseguire interventi tecnici soltanto sui tachigrafi digitali.
2. In applicazione del comma 2 dell'art. 17 del precitato decreto, *non possono essere più concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio (sostituzione) e riparazione di tachigrafi (analogici) ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i Centri tecnici dalle norme del presente decreto.*
3. Per le motivazioni sopradescritte i soggetti, che intendono operare come Centro tecnico per tachigrafi digitali ed anche come officina autorizzata per le operazioni di montaggio (sostituzione) e riparazione di tachigrafi analogici, devono richiedere due distinte autorizzazioni con due distinte domande, specificando ed attestando il possesso dei requisiti prescritti per le predette due autorizzazioni.

Distinti saluti

Gabriella Di Bella